



CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

C.F. 00221880651

Piazza A. Diaz n.1 - 84014 Nocera Inferiore

Reg.Ord.Sind.n. 69

Li, 23 DIC 2019

IL SINDACO

PREMESSO CHE :

- con delibera di G.C. n.349 del 06/12/2019 è stato dato atto di indirizzo per la promozione e valorizzazione delle attività ed iniziative natalizie;
- con successivi atti dirigenziali sono state promosse e approvate tutte le iniziative natalizie previste fino al 06/01/2020;

CHE nell'ambito di tali iniziative sono state previste attività atte a favorire l'incontro tra cittadini e le attività commerciali con la chiusura al traffico veicolare di buona parte del centro cittadino in occasione delle viglie di Natale e Capodanno al fine di permettere il passeggio in sicurezza e la degustazione di prodotti offerti per l'occasione soprattutto dai pubblici esercizi del centro;

TENUTO CONTO che occorre:

- garantire la quiete cittadina anche in tali occasioni contenendo le emissioni sonore prodotte dai pubblici esercizi;
- tutelare la sicurezza e la incolumità pubblica prevenendo episodi di violenza dovuti all'abuso di alcool da parte di cittadini sprovvisti ed incauti;

RITENUTO di dover disciplinare per il 24 e il 31/12/2019 le attività suddette al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità;

RICHIAMATI i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli artt. 659 e 666 del C.P.; **VISTA** la Legge 30/03/2001, n.125;

RICHIAMATE le norme vigenti in materia sanitaria (Legge 23 dicembre 1978 n. 833), sull'inquinamento acustico (Legge 26/10/1995, n.447) e sui limiti di esposizione al rumore (DDPCM 14/11/1997 e 16/04/1999, n.215);

RICHIAMATE le norme in materia di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande (TULPS approvato con R.D. 18/06/1931, n.773 e relativo Regolamento approvato con R.D. 06/05/1940, n.635, Legge 25/08/1991, n.287, D.Lgs. 31/03/1998, n.114 e L.R. 09/01/2014, n.1); **VISTA** la D.G.R.C. n. 2436 del 1° agosto 2003, pubblicata sul BURC n. 41 del 15 settembre 2003, recante l'approvazione delle "Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica"; **VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.53 del 18/11/2003; **VISTO** il "Piano Comunale di Zonizzazione Acustica", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 28/07/2016; **VISTO** il D.Lgs. 26/03/2010, n.59; **VISTO** il D.Lgs. 06/08/2012, n.147; **VISTA** la legge 21 novembre 1981, n. 689; **VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in particolare l'art. 8, comma 3; **VISTO** il D.L. 20/02/2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18/04/2017, n.48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"; **VISTA** la Circolare del Ministro dell'Interno prot.n.47600 del 18/07/2017, recante l' "Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana introdotti dal D.L. 20/02/2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/07/2017, n.48"; **VISTA** la delibera di G.C. n.304 del 22/11/2017 con la quale sono state approvate le "Linee guida in materia di Safety per le pubbliche manifestazioni";

ORDINA

1. Per i giorni 24 e 31/12/2019, è vietata:

- a. la vendita su area pubblica di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di pubblici esercizi ed esercizi di vicinato nella zona pedonalizzata e/o soggetta a traffico limitato, in particolar modo a minori degli anni diciotto come previsto per legge. È consentito il consumo nei dehors autorizzati.
- b. la vendita di bevande in vetro per asporto da parte dei pubblici esercizi. È fatto obbligo ai titolari di detti esercizi pubblici di far consumare sul posto, all'interno del proprio locale e/o nei dehors autorizzati, tali bevande in vetro con il divieto assoluto della vendita e della somministrazione a minori di anni diciotto delle bevande stesse così come per legge.

2. fino al 06/01/2020, per garantire la quiete cittadina e tutelare la sicurezza e la incolumità pubblica, è vietata qualsiasi emissione sonora in luogo pubblico o aperto al pubblico da parte di pubblici esercizi, se non preventivamente autorizzati, se non con emissioni sonore tollerabili e consone all'evento natalizio (con divieto di musica che per acustica, volume e tipologia interferisca con il normale svolgimento della festività), contenute entro i limiti di legge.

Il Comando Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto di quanto sopra disposto.



CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

C.F. 00221880651

Piazza A. Diaz n.1 - 84014 Nocera Inferiore

Si rammenta che:

- ai sensi dell'art.14 ter della L. n.125/2001:

"1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi".

- ai sensi dell'art. 689 del c.p.:

"1. L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno".

AVVERTE

I SOGGETTI OBBLIGATI CHE:

1. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata sull'Albo on-line del Comune.
2. La violazione delle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 5.164,00 con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981, n. 689.
3. In attuazione del combinato disposto di cui agli artt.17-ter e 17-quater del TULPS e dell'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 l'attività è sospesa da tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni alle disposizioni contenute dalla presente ordinanza.
4. Tutte le attività economiche che , provviste di fanno uso di strumenti sonori per allietare o intrattenere la propria clientela, non dovranno superare i limiti di rumore di cui alla legge 447/1995, ai suoi decreti attuativi e al Piano Comunale di Zonizzazione Acustica vigente.
5. Il Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 447/1995, si riserva di effettuare, con l'ausilio di tecnici specializzati e di personale del Comando di Polizia Municipale, controlli fonometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale. Il personale incaricato dei controlli di cui all'art. 14 della legge 445/1997 può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge 447/1995.
6. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una soma da € 516,45 ad € 5.164,56 (art. 10, comma 2 legge n. 447/1995).
7. Chiunque violi il rispetto degli orari e la mancata pulizia dell'area occupata nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103,29 ad e 516,45. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del codice penale e quanto previsto dall'art. 650 dello stesso codice per la inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.
8. Per l'accertamento delle violazioni si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Il Sindaco può concedere **deroghe** alle disposizioni della presente Ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo, organizzate dall'Amministrazione Comunale o con la sua collaborazione.
10. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Al Corpo di Polizia Locale ed a tutte le Forze dell'Ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata:

al Comando di Polizia Locale; al Commissariato P.S. di Nocera Inferiore; alla Stazione dei Carabinieri di Nocera Inferiore; alla Compagnia della G. di F. di Nocera Inferiore; all'ARPAC di Salerno; all'ASL SALERNO-Dipartimento di Prevenzione, al Sig. Questore di Salerno.

Dalla Casa Comunale, li 23 DIC. 2009



Il Sindaco
Avv. Manlio TORQUATO